

# ***Relazione L. 130 c.1, 2 e 4 CCII***

**04/11/2025**

**Dott. Giuseppe Buonocore**

**Art. 130 d.lgs. n. 14/2019 (e successive modifiche)**  
**RELAZIONI E RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE**

1. Il curatore, **entro trenta giorni** dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato **un'informativa sugli accertamenti compiuti** e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle **cause dell'insolvenza e alla responsabilit ** del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della societ .

# Fonti di informazione

- Fascicolo unitario
- Visura Storica
- Atti
- Debitore
- Creditori
- Dipendenti
- Cassetto fiscale
- Web



La mia impresa <sup>1</sup>

[Documenti ufficiali](#) [Estremi dell'impresa](#)

**Prospetti ufficiali**

- Visura dei soci
- Visura degli amministratori
- Visura ordinaria completa
- Visura in lingua inglese (Company Registration Report)

[VEDI TUTTI →](#)

**Bilanci**

- Bilancio microimprese 2023

**Atti**

- Trasferimento sede da altro registro imprese
- Trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
- Atto costitutivo
- Statuto

[VEDI TUTTI →](#)

**Dichiarazione sostitutiva - Lista firmatari**

-

# Ricerche

- Catasto
- Centrale Rischi
  - Compilare modulo ed inviare pec [torino@pec.bancaditalia.it](mailto:torino@pec.bancaditalia.it)
- Crif
  - Compilare modulo ed inviare pec [torino@pec.bancaditalia.it](mailto:torino@pec.bancaditalia.it)
- Pra
  - Compilare modulo ed inviare pec [ufficioprovincialetorino@pec.aci.it](mailto:ufficioprovincialetorino@pec.aci.it)

Allegare Documenti di Identità Curatore, Sentenza Completa, Estratto Sentenza, Visura Storica



## Altre Ricerche



- C.A.I. – ultimamente dà diniego solo con sentenza
- Anagrafe Tributaria e dell'archivio dei Rapporti Finanziari Società (155 *quater quinquies sexies* c.p.c.)
- Anagrafe Tributaria e dell'archivio dei Rapporti Finanziari Amministratori (istanza apposita motivata)

# Sommario

1.	ACCERTAMENTI COMPIUTI.....
1.1	– Scheda dell’impresa.....
1.2	– Costituzione, sede e principali fatti di rilievo.....
1.3	– Attività svolta. ....
1.4	– Capitale sociale.....
1.5	– Amministrazione .....
1.6	– Organo di controllo.....
1.7	– Operazioni straordinarie. ....
1.8	– Negozi giuridici di rilevanza economica che hanno interessato la società nell’ultimo quinquennio. ....
1.9	– Appartenenza della società ad un gruppo (di diritto o di fatto). ....
1.10	– Informazioni su altre procedure che presentano profili di collegamento con la liquidazione giudiziale.....
1.11	– Dichiarazione di apertura della procedura.....
1.12	Primi adempimenti del Curatore.....
1.13	Attività rinvenute dal Curatore .....
1.14	Conto della Procedura .....
2.	ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI RELATIVI ALLE CAUSE DELL’INSOLVENZA.....
3.	ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE O DEGLI AMMINISTRATORI .....
4.	ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.....



**DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA:**

**NUMERO DELLA PROCEDURA:**

**DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA:**

[Senza titolo]



**1. Comunicazione della sentenza da parte del curatore a soggetti a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa nei cui confronti è aperta la procedura (sede legale, sede amministrativa, sede secondarie, residenza del legale rappresentante ecc.):**

- ☐ effettuata ai seguenti uffici postali: ;
- ☐ non effettuata per le seguenti ragioni: ;
- ☐ ai seguenti domini di posta elettronica certificata:

## **2. accesso alle sedi dell'impresa**

### **2.1. accesso alla sede legale**

- ☐ effettuato in data ;
- ☐ non effettuato per le seguenti ragioni: ;

esito:

- ☐ sede in locali di proprietà dell'impresa;
- ☐ sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;
- ☐ sede presso il seguente studio professionale/società di servizi:
- ☐ impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti;

**Art. 130 d.lgs. n. 14/2019 (e successive modifiche)**  
**RELAZIONI E RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE**

2. Se il debitore o gli amministratori **non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c)**, e se il debitore non ottempera **agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2**, il curatore **informa senza indugio il pubblico ministero**. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo **49, comma 3, lettera f)**, può chiedere al giudice delegato di essere **autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori** rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.



# Fonti di informazione



L'art. 49 comma 3, lettera f) del DLgs. 14/2019 prevede che il tribunale autorizzi il curatore:

- ad accedere alle banche dati **dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari**;
- ad accedere alla banca dati degli **atti assoggettati a imposta di registro** e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire **l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori** contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- ad acquisire la **documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice**, anche se estinti;
- ad acquisire le **schede contabili dei fornitori e dei clienti** relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

**Da:** [REDACTED]

**A:** pen.eco.procura.torino@giustiziacert.it;

**Inviato:** 08/02/2024 alle 17:58

**Oggetto:** L.G. [REDACTED] - INFORMATIVA EX ART. 130 C. 2 CCII

**Allegati:** Estratto sentenza [REDACTED] (393 KB)



Ill.mo Pubblico Ministero,

in qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale [REDACTED] (in allegato estratto della sentenza) informo che l'amministratore non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 49, comma 3, lettera c) CCII e di cui all'art. 198, comma 2 CCII, pertanto lo scrivente né da informativa ai sensi dell'art. 130, comma 2 CCII.

Si precisa che l'amministratore non ha depositato alcun documento contabile e l'ultimo bilancio approvato è quello relativo al 2021.

Inoltre il sottoscritto informa che è impossibilitato nell'ottemperare al disposto di cui all'art. 198, comma 2 CCII nella parte in cui è previsto che il Curatore provveda alla redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio nel caso in cui non abbia adempiuto il debitore nei termini; tale impossibilità è dovuta alla totale mancanza di documentazione contabile.

Il Curatore

**Art. 130 d.lgs. n. 14/2019 (e successive modifiche)**  
**RELAZIONI E RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE**

9. Il curatore, inoltre, **entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi**, presenta al giudice delegato un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al **debitore**, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

(comma 5)

Il curatore, **ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma**, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.

Altra copia del rapporto è **trasmessa**, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica **all'ufficio del registro delle imprese**, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)